

COMUNE
di Lavagno
(Provincia di Verona)

ALLEGATO ALLA RICHIESTA
VARIANTE
AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
in Via Castello
APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.118 DEL 27/11/2009

ELABORATO GRAFICO

PROGETTISTA

Studio Tecnico
Francesca Aldegheri Architetto
Via Nicolò Copernico n.23/G Lavagno VR
f.aldegheri@archiworidpec.it



COMMITTENTI

IMMOBILIARE LUCIA snc
legali rappresentanti
Antonini Claudio e Flavio

NUMERO ELABORATO

ELABORATI


1. Estratto Catastale
2. Estratto Piano Interventi
3. Estratto PATI
4. Vista Aerea dell'area

TAV. 1a


SCALA 1:100

DATA 19/09/2023

Fig.7 map.789,599,787,580



ESTRATTO CATASTALE
Fig.7 - Mapp.789, 599, 787, 580
(Scala 1:2000)




SOVRAPPONIMENTO DELLA
VISTA AEREA CON L'ESTRATTO CATASTALE




VISTA AEREA DELL'AREA
D'INTERVENTO




ESTRATTO P.I.
TAVOLA n.2b




ESTRATTO P.A.T.I
VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE




DISTRETTO ALPI ORIENTALI ESTRATTO
RISCHIO IDRAULICO - PERICOLOSITA' IDRAULICA




ESTRATTO P.A.T.I.
INVARIANTI



ESTRATTO P.A.T.I.
FRAGILITA'



ESTRATTO P.A.T.I.
TRASFORMABILITA'



LEGENDA

	T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934		
	D.Lgs. 42/2004 art. 142 - Corsi d'acqua		
Estratto P.A.T.I. Vincoli e pianificazione territoriale			
	D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. c - Corsi d'acqua		art. 6.1
	T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934		art. 6.5
Estratto P.A.T.I. Fragilità			
	Terreni con penosità idrogeologiche		art. 7.2
			art. 8.1.1
			art. 17.1
Estratto P.A.T.I. Trasformabilità			
	T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934		art. 6.5
			art. 14.1
	oltre l'8% del territorio, delle reti di connessione idrogeologiche		art. 10.5

SUPERFICIE TERRENI E TITOLARITA'

- Fig.7 - Map.789 - Superficie Mq. 2464,00
Immobiliare Lucia S.n.c. di Antonini Claudio e Flavio
- Fig.7 - Map.599 - Superficie Mq.483,00
Immobiliare Lucia S.n.c. di Antonini Claudio e Flavio
- Fig.7 - Map.787 - Superficie Mq.35,00
Immobiliare Lucia S.n.c. di Antonini Claudio e Flavio
- Fig.7 - Map.580 - Superficie Mq.56,00
Immobiliare Lucia S.n.c. di Antonini Claudio e Flavio

NORME DI ATTUAZIONE

Art.6.1
Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004
Area vincolata ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 di cui vanno rispettate le prescrizioni.
Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica.
Per i Corsi d'acqua, si richiamano, in particolare, le disposizioni relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (punto 6.5 del presente articolo) e quelle relative ai Corsi d'acqua principali (art.8, punto 8.1) per le Zone boscate, si richiamano, in particolare, le disposizioni relative alle aree boschive (art.8, punto 8.3.3).

Art.6.5
Cimiteri/fascio di rispetto - T.U. Leggi sanitarie - RD1265/1934
La tavola 1 riporta la fascia di rispetto secondo il RD 1265/1934 mentre la tavola 4 riporta, oltre il rispetto del RD 1265/1934 anche il perimetro derivante dalle riduzioni autorizzate.
Direttive:
Il PI provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime degli impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale ed a adeguare le relative fasce di rispetto ai sensi delle autorizzazioni.

Art.7.2
P.A.T.I. suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da differente grado di rischio geologico - idraulico e differente idoneità ad essere urbanizzate, per le caratteristiche geologico-terriche e idrogeologiche-idrauliche (Tavola 3):
1. area idonea;
2. area idonea sotto condizione;
3. area non idonea.
Nelle aree idonee a condizione la relazione geologica prevista dalla normativa nazionale dettaglia e delimita le condizioni di penosità geologica a cui è sottoposta la trasformazione del territorio e ne propone la disciplina d'uso. In tali aree, le trasformazioni sono ammesse esclusivamente previa verifica della compatibilità geologica dell'intervento che deve risultare dai contenuti della relazione geologica prevista dalla normativa vigente (D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.01.2005).
A tal fine deve essere verificata sia la sicurezza dell'insieme opera-terreno sia l'effetto sull'equilibrio idrogeologico dell'area potenzialmente interessata dall'intervento, valutate dal Comune, finalizzate a definire la fattibilità dell'opera, la modalità esecutive per la realizzazione e per la sicurezza dell'edificio e delle infrastrutture adiacenti.
Terreni con penosità idrogeologica
Nelle aree classificate idonee a condizione per "condizioni idrogeologiche" ed in particolare per la bassa soggiacenza delle falde, il piano di imposta dei fabbricati, deve essere fissato ad una quota superiore di almeno 30 cm rispetto alla massima quota tra il piano stradale e il piano di campagna medio subito circostante (dalla sezione delle strade in rilievo).
In queste aree così e di norma preclusa la realizzazione di locali interrati.
Nel caso di realizzazione di locali interrati sono obbligatori adeguati sistemi di drenaggio, impermeabilizzazione e sollevamento e comunque in caso di atterramento dei suddetti locali nessun danno potrà essere attribuito all'Ente pubblico.

Art.17.1
La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alla normativa di legge vigente, in particolare:
a. alla L. 461/1974;
b. alla norma tecnica emanata con D.M. 11/03/1988 riguardante le "Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", con quanto precisato nella Circolare Regionale n°79 del 05/04/2000;
c. al D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le costruzioni";
d. al D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

Art.14.1
1. La convenzione di cui all'art.10, comma 1 lettera m), deve prevedere:
a. l'assunzione, a proprie cure e spese, della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria (precisate all'art.4 della Legge 29 settembre 1964, n° 847 e modificata dall'art.44 della Legge 22 ottobre 1971, n° 965);
b. la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c. l'assunzione, a carico del lottizzante, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria (precisate all'art.4 della Legge 29 settembre 1964, n° 847 e modificata dall'art.44 della Legge 22 ottobre 1971, n° 965);
d. i terreni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti punti;
e. congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.